



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

REGOLAMENTO

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
IMU e TARI e delle controversie tributarie pendenti,**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ___ del _____



Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

Articolo 4 -Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 –Diniego della definizione agevolata

Articolo 6 – Modalità di pagamento

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia

Articolo 12 – Disposizioni interpretative e finali

Articolo 13 – Entrata in vigore



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina, con riferimento alle entrate tributarie comunali **relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Tassa sui Rifiuti (TARI)**:

- a) la definizione agevolata delle entrate relative a IMU e TARI non riscosse;
- b) la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative a IMU e TARI;
- c) la regolarizzazione agevolata degli omessi versamenti e degli adempimenti dichiarativi concernenti IMU e TARI.

2. La definizione agevolata riguarda:

- a) le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- b) gli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, in ogni stato e grado del giudizio.

3. Il regolamento persegue finalità di semplificazione, economicità dell'azione amministrativa e incremento della riscossione spontanea e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa.

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata:

- a) i debiti relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da ingiunzioni o accertamenti esecutivi riferiti a **IMU e TARI, purché non prescritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento**;
- b) le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 relative a IMU e TARI.

2. I debiti di cui al comma 1, lettera a), sono estinti mediante il pagamento:

- del capitale;
- delle spese per procedure esecutive e cautelari;
- delle spese di notifica.

3. Non sono dovute le sanzioni **amministrative tributarie** né gli interessi, inclusi quelli di mora.

4. La definizione può riguardare anche singoli carichi contenuti negli atti.

5. Sono esclusi dalla definizione:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le controversie relative a dinieghi di rimborso.

6. Le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

7. Il contribuente può richiedere al Comune o al Concessionario un prospetto informativo dei debiti definibili.

8. La definizione agevolata si applica nei limiti e secondo quanto consentito dalla normativa statale vigente.



Articolo 3 – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

1. Le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, attribuite alla giurisdizione tributaria e nelle quali è parte il Comune, aventi ad oggetto **IMU e TARI**, possono essere definite mediante il pagamento del solo tributo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, indipendentemente dallo stato e grado del giudizio.
2. Qualora la controversia abbia ad oggetto esclusivamente sanzioni:
 - non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito;
 - negli altri casi è dovuto:
 - il 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ente nell'ultima pronuncia non definitiva;
 - il 40 per cento negli altri casi.
3. Dagli importi dovuti sono scomputate le somme già versate, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.
4. La definizione non dà luogo alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
5. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Articolo 4 -Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Il debitore presenta istanza di adesione alla definizione agevolata entro e non oltre il **30 giugno 2026**, sull'apposito modello predisposto e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune e del concessionario.
2. Nell'istanza sono indicati:
 - gli atti oggetto di definizione;
 - il numero delle rate prescelto;
 - l'eventuale pendenza di contenzioso.
3. L'istanza può riguardare uno o più atti o controversie.
4. Il Comune, con il supporto del concessionario, entro il **31 agosto 2026**:
 - istruisce le domande;
 - verifica l'ammissibilità;
 - determina l'importo dovuto.
5. Il Comune, anche con il supporto del concessionario, comunica al debitore entro il **15 settembre 2026**:
 - l'importo complessivo dovuto;
 - il piano di pagamento;
 - le scadenze delle rate;
 - l'eventuale diniego, totale o parziale.

La comunicazione può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata o altri strumenti telematici.



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

6. Il provvedimento di diniego è motivato ed è impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.
7. Le attività di predisposizione materiale delle comunicazioni e dei flussi informativi possono essere svolte dal concessionario nei limiti del contratto vigente.
8. I termini previsti dal presente articolo possono essere differiti con deliberazione della Giunta Comunale per motivate esigenze organizzative o operative.
9. L'istanza costituisce manifestazione irrevocabile della volontà di avvalersi della definizione agevolata e produce gli effetti previsti dal presente regolamento, nei limiti e secondo le modalità ivi stabilite.

Articolo 5 – Diniego della definizione agevolata

1. L'eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata è comunicato al contribuente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. Il diniego è motivato ed è impugnabile dinanzi alla giurisdizione tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento può avvenire:
 - in un'unica soluzione entro il **31 ottobre 2026**;
 - oppure in forma rateale, **da un minimo di 3 fino a un massimo di 36 rate mensili, in coerenza con l'esigenza di favorire l'adesione e massimizzare la riscossione, nel rispetto del principio di prudenza finanziaria e degli equilibri di bilancio dell'Ente.**
2. Il numero delle rate è determinato dal debitore in sede di presentazione dell'istanza;
3. La prima rata scade il **31 ottobre 2026**.
4. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. L'importo minimo della rata è pari a 100 euro.
6. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale vigente.
7. È esclusa la compensazione con eventuali crediti tributari riferiti a **IMU e TARI**.
8. I pagamenti sono effettuati secondo le modalità previste dal sistema di riscossione dell'Ente; il concessionario cura le attività di incasso e rendicontazione nei limiti dell'affidamento in essere.
9. Il pagamento della prima rata o dell'unica soluzione determina il perfezionamento della definizione agevolata.

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata.

1. Il perfezionamento della definizione agevolata, conseguente al pagamento della prima o unica rata nei termini previsti dal presente regolamento, comporta la sospensione:
 - delle procedure esecutive relative ai debiti IMU e TARI oggetto di definizione;
 - degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di rateizzazione, che sono revocati per effetto del perfezionamento della definizione.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, oltre il termine di cinque giorni dalla scadenza previsto quale tolleranza tecnica, la definizione non produce effetti giuridici.



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

3. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sul debito residuo e riprendono vigore gli obblighi di pagamento e le procedure di riscossione precedentemente sospese.
4. Gli effetti previsti dal presente articolo si applicano anche alle controversie tributarie oggetto di definizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già effettuato pagamenti parziali, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione concessi, relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2 riferiti a IMU e TARI.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo è ammessa anche nei confronti dei debitori che risultano decaduti da precedenti piani di rateizzazione, a seguito di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in ordine alla determinazione delle somme dovute.
3. In tali casi, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata:
 - non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, ivi compresi quelli di dilazione;
 - tali somme restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. A seguito della presentazione **dell'istanza di adesione**, sono sospesi, limitatamente ai debiti oggetto della domanda e fino alla scadenza della prima o unica rata:
 - gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di rateizzazione;
 - le rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, a seguito della presentazione dell'istanza di adesione:
 - non possono essere avviate nuove azioni esecutive;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche.
2. **Restano validi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza, i quali non producono ulteriori effetti esecutivi fino al perfezionamento della definizione agevolata, salvo il mancato perfezionamento della stessa.**
3. Le procedure di recupero coattivo già avviate sono sospese e non possono proseguire, qualora non sia già intervenuta assegnazione o aggiudicazione del bene.
4. Il Comune trasmette al concessionario l'elenco dei debiti IMU e TARI oggetto di definizione agevolata ai fini della sospensione delle procedure esecutive e dell'aggiornamento delle posizioni debitorie.
5. Il concessionario, nei limiti delle attività affidate:
 - sospende le procedure esecutive in corso;
 - si astiene dall'avvio di nuove azioni cautelari ed esecutive.



Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella istanza di adesione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti inclusi nella definizione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, riferiti a IMU e TARI, nei quali è parte il Comune.
2. La presentazione dell'istanza di adesione comporta la sospensione del giudizio, su istanza di parte, fino al perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del D.Lgs. 546/1992.
3. La definizione agevolata delle controversie si perfeziona con il **pagamento della prima o unica rata** nei termini previsti dal presente regolamento.
4. La rinuncia al contenzioso è formalizzata, ai sensi delle disposizioni vigenti, **entro trenta giorni (30 gg.)** dal pagamento della prima o unica rata, mediante deposito dell'atto presso l'autorità giudiziaria competente.
5. La rinuncia al giudizio comporta, **salvo diversa determinazione del giudice**, la compensazione delle spese di lite.
6. In caso di mancata rinuncia nei termini di cui al comma 4, la definizione è inefficace limitatamente ai debiti interessati dal contenzioso.
7. L'eventuale mancata indicazione dei giudizi pendenti nell'istanza non preclude l'accesso alla definizione, fermo restando l'obbligo di rinuncia ai giudizi medesimi ai fini del perfezionamento della stessa.
8. In caso di inefficacia della definizione, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
9. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi delle disposizioni vigenti.
10. Salvo diversa determinazione del giudice, le spese di lite restano compensate tra le parti.

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia

1. L'attuazione del presente regolamento avviene nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di contratti pubblici e normativa ANAC.
2. Le attività eventualmente non previste dal contratto di affidamento del servizio di riscossione non possono essere svolte dal concessionario senza preventiva procedura conforme alla legge.
3. Il presente regolamento non comporta alcuna estensione o modifica dell'oggetto del contratto in essere.

Articolo 12 – Disposizioni interpretative e finali

1. La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento non costituisce riconoscimento del debito.
2. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano in conformità alla normativa statale vigente.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.



COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA

- PROVINCIA DI SALERNO -

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione, ove dichiarato immediatamente eseguibile; in caso contrario, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.